

Il Giudice di pace

A scioglimento della riserva contenuta nella propria ordinanza del 9/1/2012,così dispone e provvede.

Richiama, in via preliminare, che il procuratore dell'attore I **Rocco Augusto** in conseguenza dell'evento di strada dichiarato avvenuto in data 11/2/2011 mentre produce in atti la prescritta richiesta di risarcimento danni in data 14/2/2011 -all.7 parte attrice-, indirizzata a Padana Assicurazioni spa -compagnia di assicurazione per la rca del veicolo attoreo- ed a Sara Assicurazioni spa -compagnia di assicurazione per la rca del veicolo antagonista- svolge attività giudiziale nei confronti di Sara Assicurazioni spa nonché del supposto responsabile civile **Antonio rimasti** entrambi contumaci alla udienza di comparizione del 9/1/2012.

Alla udienza per la prima comparizione delle parti, provvede alla costituzione nel giudizio la società Padana Assicurazioni spa -come sopra individuata- che giustifica la propria comparsa " per conto della Sara Assicurazioni spa ".

Al riguardo, il giudicante richiama la normativa posta dal decreto legislativo n.209/2005 ove, all'art.149 n.6, è prevista attività eventuale da parte della compagnia interessata nonché, conseguentemente, la facultas agendi da parte del danneggiato ai fini primari di ottenere il risarcimento dei danni sofferti.

Nel caso di specie, mentre rileva la regolare posizione documentale da parte dell'attore, altrettanto non sembra rilevare la regolarità del comportamento di Padana Assicurazioni spa che non ha nel periodo consentito presentato offerta di rimborso.

Per quanto sopra rappresentato, ritiene legittima l'azione giudiziale instaurata dalla parte attrice.

L'intervento volontario, invece, da parte della Padana Assicurazioni spa non appare accoglibile sia perché in contrasto con la normativa di cui all'art.105 cpc, sia perché il procuratore attoreo ha dichiarato di non accettare il suo contraddittorio e sia anche, infine, perché non sembra rispondere al vero che la intervenuta società non sia stata interessata e non abbia avuto comunicazione dell'evento in giudizio -giusta la lettera citata in precedenza -.

Rigetta, pertanto, l'intervento volontario di Padana Assicurazioni spa e riserva il formale provvedimento



della sua estromissione dal giudizio.

Fissa la udienza di trattazione del 6 marzo 2012 h.9.

Si comunichi ai procuratori delle parti.

Torino,13 gennaio 2012

il GdP



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ES TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 17 GEN 2012

PARASILITI PROVVISORIA DI ANTON
CANCELLERIA ES

